

RIVISTA

DEL

DIRITTO COMMERCIALE

E DEL

DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI

DIRETTA DAGLI AVVOCATI

A. SRAFFA C. VIVANTE

Prof. ord. della R. Univ. di Torino

Prof. ord. della R. Univ. di Roma

CASSAZIONE



Volume XXI (1923)

PARTE SECONDA

Casa Editrice

DOTTOR FRANCESCO VALLARDI

MILANO

BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FIRENZE - GENOVA
NAPOLI - PALERMO - PISA - ROMA - SALERNO - TORINO - TRIESTE

BUENOS AIRES - MONTEVIDEO - RIO JANEIRO - SAN PAULO

1923

La direzione della **Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni** è presso il professor Angelo Sraffa, Via Ugo Foscolo 1, Milano (2) (Telef. 66-81) e Via Arsenale 38, Torino (1) (Telef. 43-824), al quale va spedito tutto quanto si riferisce alla direzione, i libri per recensione e le pubblicazioni periodiche in cambio.

L'Amministrazione è in Milano, Via Ausonio 22, (Casa Editrice Dott. Francesco Vallardi).

La *Rivista* si pubblica in fascicoli mensili o bimestrali divisi in due parti, una destinata alla dottrina, l'altra alla giurisprudenza delle Corti e dei Tribunali italiani e forma annualmente un volume di oltre 1500 pagine diviso in due parti.

Prezzi d'abbonamento

Per l'Italia L. 60

Per l'Estero (U. P.) Fr. 70

Un numero separato: Italia L. 6 — Estero Fr. 7

I reclami per smarrimenti devono essere diretti alla Amministrazione entro un mese dalla data di ricezione del numero successivo. — Gli abbonamenti che non vengono disdetti almeno un mese prima della scadenza si intendono tacitamente rinnovati.

Ad ogni cambiamento d'indirizzo durante l'abbonamento in corso aggiungere:
L. UNA per la spesa relativa.

È RIGOROSAMENTE RISERVATA LA PROPRIETÀ LETTERARIA PER OGNI ARTICOLO O NOTA

STAB. DELLA CASA EDIT. DOTT. F. VALLARDI - MILANO - G. SPANDONARO gerente responsabile.

Solo la impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione non imputabile al debitore, è causa di liberazione di costui dagli effetti dell'inadempimento.

Quindi l'evento, perchè sia fortuito ed abbia efficacia liberatoria, occorre ad un tempo che sia indipendente dalla colpa dell'obbligato e renda oggettivamente impossibile la prestazione.

La teoria della presupposizione e la clausola rebus sic stantibus non sono ammissibili nei contratti bilaterali.

In ogni caso, se la clausola rebus sic stantibus è concepibile nei contratti di lunga durata, non può, in generale, ammettersi negli altri, e, in specie, nell'appalto (1).

Omissis. — Osserva che la Corte d'Appello ha giustamente invocata, nel caso in esame, la teoria tradizionale che ritiene come causa efficace a produrre la liberazione del debitore la sola impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione a lui non imputabile.

Innanzi tutto è da escludere che le difficoltà, comunque gravi, della prestazione possano avere efficacia liberatoria. Su questo punto le fonti romane sono esplicite: « *Et generaliter causa difficultatis ad incommodium promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet* » (fr. 137, Dig., 45, 1). « *Si ab eo stipulatus sim, qui effigere non potest, quam alius possibile sit, iure factam obligationem Sabinus scribit* » (fr. cit., § 5).

Su questi testi, sul contenuto dell'obbligazione e sul concetto di caso

(1) Impossibilità oggettiva della prestazione. Presupposizione e clausola « rebus sic stantibus ».

Questa sentenza della suprema Corte di Roma non abbisogna di lunga nota perchè a me sembra degna d'encornio; e per questo bastano poche parole. Le quali, essendo di lode, avranno forse anche maggiore garanzia di sincerità perchè io le accompagno ad alcune remissive critiche.

Concordo pienamente sull'inammissibilità della così detta presupposizione nel diritto nostro: a dir vero, non saprei in qual diritto sia ammessa, sia e si possa ammettere senza scuotere la solidità delle contrattazioni. La decisione fa molta, forse troppa dottrina; io non posso peraltro, che ammirarvi la breve, ma precisa analisi che vi si legge del negozio giuridico. Si può dire che abbiamo qui un buon commento alla massima romana e nostra: *ratio legendi legato non cohaeret*. La quale si applica pure alle convenzioni. È proprio vero che non vi è mostriciattolo teorico il quale non si riaffacci via via nella pratica con pretese di vitalità. Io sperava che dell'infelice concetto di *Voraussetzung*, il quale fece dire del Windscheid, suo autore, *quandogue bonus dormitat hlomerus* non si parlasse più nei Tribunali. Per verità si è tentato poche volte di parlarne; non mi dispiace perciò la condanna della suprema Corte.

fortuito e di forza maggiore, la teoria tradizionale fonda la regola generale innanzi enunciata. Dal contenuto delle obbligazioni, che hanno per oggetto la prestazione d'una cosa o di un fatto determinato la *dottrina* trae la conseguenza che l'obbligazione esiste finché la prestazione, in senso oggettivo e assoluto, è possibile.

Poco importa se tale conseguenza derivi da un principio di logica giuridica, per cui, essendo concepita o considerata oggettivamente la prestazione, il vincolo permane finché essa è oggettivamente possibile; ovvero da motivi di carattere politico-sociale, per cui il rapporto di responsabilità, stabilito con l'obbligazione, deve permanere non ostante il sopravvenire di difficoltà relative alla persona dell'obligato. L'oggetto dell'obbligazione, quando questa è diretta alla prestazione d'una cosa, non è già il comportamento dell'obligato, ma il risultato a cui dev'essere diretto tale comportamento. Donde la conseguenza che il caso fortuito, se dal punto di vista soggettivo può equivalere ad assenza di colpa, dal punto di vista oggettivo deve considerarsi come un evento che abbia un nesso di causalità con l'estinzione della cosa promessa o in genere, con l'oggettiva impossibilità della prestazione. L'evento, in altri termini, non è fortuito se non quando sia ad un tempo indipendente dalla colpa dell'obligato e renda oggettivamente impossibile la prestazione.

Non può certo negarsi che la teoria che considero il caso fortuito dal punto di vista negativo sia ora dominante sulla base di vari testi (1.-2. § 7 Dig., 50, 8; 1. 15, §§ 2 e 4, Dig., 19, 2). Ma questo concetto riguarda l'imputabilità dell'evento, che costituisce la causa della perdita della cosa o in genere della seguita impossibilità della prestazione; ma l'effetto prodotto dall'evento dev'essere l'impossibilità oggettiva. Anzi gli effetti giuridici variano secondo la specie particolare o il contenuto particolare del contratto: così, nella vendita di cosa certa, se questa perisce prima della consegna, il venditore è liberato, pur rimanendo il compratore debitore del prezzo; mentre nella locazione il locatore resta liberato, ma il conduttore e del pari liberato dal prestare il godimento.

Anche si può ammettere come essa che la presupposizione non ha che fare con la *causola: resus sic stantibus*. Mi sembra invece che la Corte corra un po' troppo nell'asserire che se quella clausola è concepibile nei contratti di lunga durata non è generalmente ammessa negli altri e in specie nell'appalto. Non intendo qui discutere dell'appalto; ma è pur vero che se le dispute intorno alla clausola *resus sic stantibus* si presentarono dapprima in riguardo dei contratti di lunga durata, non si può in alcun modo asserire che nell'antica e nella moderna dottrina, quella fosse ristretta a tali contratti.

Pel resto io non mi adiro se la sentenza è troppo dottrinale quando la massima sancita è, come nel caso nostro, da approvare pienamente. La distinzione fra *Schuld* e *Haftung* è, per me, uno degli inutili giugnilli di scuola, almeno nella cerchia del diritto positivo e si poteva anche non onorarla di un ricordo. Comunque, nella decisione questo ricordo è ben fatto!

La dottrina tradizionale, come la dice la Corte, unica dottrina, secondo me, compatibile col concetto di obbligazione, qui sancita, è che causa efficace a produrre la liberazione del debitore si può dire soltanto la impossibilità assoluta e oggettiva della prestazione, a lui non imputabile. Questa, che fu la nostra dottrina antica e ha salde radici nei testi romani, non doveva mai essere scossa se non si voleva che l'obbligazione si riducesse un edificio sempre barcollante! Nel nostro diritto civile

La contraria dottrina, che ritiene l'impossibilità soggettiva della prestazione come causa di liberazione, si è voluta fondare su vari testi delle fonti romane. Ma di essi, alcuni riguardano veri e propri casi di impossibilità oggettiva, altri si riferiscono a speciali contratti e si spiegano in modo che non contraddicono alla teoria tradizionale. Tra questi ultimi s'invocono specialmente le 11, 13, 17, § 5, § 12, Dig., 13, 6; 1, § 47, 2, 3, 20, Dig., 16, 3; § 10 Dig., 17, 1, che conterrebbero casi d'impossibilità soggettiva. Se non che innanzi tutti questi testi concordano col concetto innanzi enunciato, perchè si riferiscono all'imputabilità dell'evento, che produce la impossibilità oggettiva. *L'missio rei* (di cosa determinata) a cui si riferiscono, s'intende già avvenuta; e si tratta solo di stabilire se essa sia imputabile al debitore, ed i testi sanciscono che, quando l'obligato ha prestata la diligenza dovuta secondo la natura e il contenuto del contratto, esula la imputabilità.

In sostanza da quei testi può trarsi la conseguenza che la responsabilità, in caso di *missio rei* della cosa, si fonda sopra un evento imputabile al debitore, ma non già l'altra conseguenza, ben più ampia, che in ogni caso la mancata prestazione induca responsabilità solo in presenza o col concorso della colpa o del dolo dell'obligato.

La contraria dottrina, che limita la responsabilità solo in presenza e fin dove esiste colpa, è costretta a partire dal concetto che il contenuto della prestazione è un'attività diretta ad uno scopo, un dovere di sforzo, che è più o meno intenso secondo la natura e il risultato cui mira l'obbligazione: donde la distinzione nel rapporto obbligatorio dell'elemento del debito (*Schuld*) dall'elemento personale della garanzia (*Haftung*), per cui il secondo è soltanto mezzo e fine rispetto al primo. Ma questo concetto se può ammettersi per alcune specie di obbligazioni, nelle quali si mira allo svolgimento di una attività diretta a uno scopo (*operas praestare, negotia gerere*, ecc.), non può egualmente valere per quelle obbligazioni che hanno per contenuto od oggetto del rapporto un risultato concreto.

Ora le obbligazioni di dare, come in generale le obbligazioni di fare e

poi basterebbe di poter dimostrare che allo scopo di adempiere l'obbligazione si è usata invano la diligenza di un buon padre di famiglia per esser liberati da ogni responsabilità se l'adempimento non è avvenuto! Non mancano autori infatti, i quali formolano la dottrina in questo modo. La nostra decisione ne fa implicitamente una buona critica citando anche non inopportunitamente i testi romani; né io ho in animo di allargare questa nota sino a riprenderli in esame ad uno ad uno.

Mi limito qui ad un punto che per me è di somma importanza. Infatti tutti i civilisti, i quali vogliono trattare dell'impossibilità soggettiva o oggettiva, non possono fare a meno di spiegare in un modo o nell'altro l'art. 1224 cod. civile. E la questione è anche più interessante per coloro, i quali seguono la dottrina accolta qui dalla Cassazione. Quel notissimo articolo dispone: « La diligenza che si deve impiegare nell'adempimento dell'obbligazione, abbia, questa per oggetto l'utilità di una delle parti o d'ambidue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, ecc. ». Ma, il successivo articolo pone la massima che il debitore sarà condannato al risarcimento dei danni così per l'adempimento come per ritardo dell'esecuzione se non provi che quello o questa derivano da una causa estranea a lui non imputabile, anche se egli non sia in mala fede. L'art. 1226 ribadisce la massima che l'adempimento deve derivare da forza maggiore o caso fortuito. Lascio qui da parte le discussioni che si potrebbero fare intorno alla non buona formulazione di questo articolo,

di non fare, hanno appunto per contenuto ed oggetto un risultato concreto. L'art. 1219 del codice civile stabilisce che l'obbligazione di dare include anche l'obbligo di consegnare la cosa: ha cioè per contenuto il trasferimento della proprietà e del potere di disporre: si mira dunque a un risultato concreto, risultato che è sempre nell'obbligazione sia che il trasferimento del diritto reale abbia luogo col consenso manifestato nel contratto (contratto con effetto reale, come nella vendita), sia che si manifesti sotto forma di rapporto obbligatorio (come nel comodato).

Nelle obbligazioni di non fare, per l'art. 1221, la responsabilità per l'adempimento si verifica ogni volta che il risultato finale è escluso dal semplice contravvenire del debitore, indipendentemente dalla colpa; e la stessa cosa deve dirsi per le obbligazioni di fare, avvenuti per oggetto non già un mero dovere di attività o di diligenza, ma lo scopo di attribuire al creditore il risultato del fatto che si è promesso; e ciò per il parallelismo che si può scorgere tra le obbligazioni di non fare e quelle di fare. Ond'è che mentre nella *locatio operarum*, che ha per oggetto la prestazione del lavoro, il debitore s'impegna a un comportamento, e l'impossibilità può concepirsi dal solo lato subiettivo: nella *locatio operis* il contenuto del rapporto è un risultato concreto, e l'impossibilità non può riferirsi che a questo risultato, cioè deve considerarsi dal punto di vista oggettivo. E infatti l'art. 1298 si riferisce ad eventi liberatori, che hanno natura obbiettiva, e la presenza della colpa può ancora escludere l'efficacia liberatoria; ma l'impossibilità derivatane deve sempre e in ogni caso essere obbiettiva perchè, nell'assenza della colpa, produca liberazione.

Pertanto, ammessi i principi sopra enunciati, l'art. 1224 del codice civile, interpretato in armonia con quei principi, non può riferirsi che a quelle obbligazioni, il cui contenuto si esaurisce in un comportamento dell'obbligato e non mira a un risultato concreto.

Ciò basta per escludere la tesi del ricorrente, non essendo necessario passare all'altra indagine, se, cioè, anche per queste obbligazioni occorra distinguere il caso di mancato adempimento da quello di adempimento incompleto

per limitarmi a dire che necessariamente bisogna interpretare l'art. 1224 in un senso che non contraddica ai successivi articoli. La nostra decisione distingue le obbligazioni che hanno per contenuto ed oggetto un risultato concreto (dare, fare, non fare, ecc.) da quelle che non lo hanno. L'art. 1224 cit. si dovrebbe riferire a quelle obbligazioni « il cui contenuto si esaurisce in un comportamento dell'obbligato e non mira a un risultato concreto ». Ora mi si permetta di dire anche qui che queste formole non sono del tutto soddisfacenti. Non v'è infatti un'obbligazione la quale non debba approdare ad un risultato concreto: cioè, a quel fine che le parti hanno voluto se si tratta di obbligazioni convenzionali o che per le altre è determinato immediatamente da disposizioni di legge. Ciò che varia è soltanto la specie di obbligazione che si esauriscono in doveri di diligenza (Cfr. le mie *Lezioni di dir. civ. it.* (4.^a ediz., 5.^a impress.) pag. 695, n. 14). A me sembra che l'art. giovì come criterio per valutare un inesatto adempimento (loco cit.). Certamente questo articolo 1224 ha l'apparenza di una regola generale; ma non contempla che l'ipotesi dell'adempimento, mentre l'art. 1225 considera tanto quello dell'inadempimento come l'altro del ritardo, l'art. 1226 soltanto quello dell'inadempimento. La distinzione della Corte si può forse presentare più opportunamente nel seguente modo. Vi sono obbligazioni il cui risultato concreto si riduce ad un atto, es. la consegna di una cosa; e vi sono

al quale ultimo la disposizione, con la sua chiara formulazione (la diligenza che si deve impiegare nell'esecuzione della obbligazione), più precisamente si riferirebbe.

Non può poi accogliersi l'altra tesi del ricorrente circa la presunzione e la clausola *rebus sic stantibus*, che, cioè, fosse presupposto della volontà dei contraenti che i prezzi si mantenessero nella stessa misura come al momento della stipulazione.

Anzitutto la teoria della presunzione non è stata accettata, come adattabile al diritto vigente, neppure là dove sorse ed ebbe i maggiori sostenitori.

È noto che qualche disposizione del primo progetto del codice civile germanico, che s'ispirava a quella teoria, incontrò critiche così acute, che venne tolta nella redazione definitiva. In Italia, a sostegno della teoria, si è fatto ricorso a molteplici disposizioni, che invece si spiegano con le ragioni particolari che le ispirarono e che non possono ricondursi sotto un unico principio. Contro la teoria fu già osservato che essa verrebbe a dare efficacia giuridica ai motivi interni che spinsero la volontà alla formazione del negozio giuridico; noterebbe la fiducia e la certezza nelle contrattazioni, in virtù di elementi non risultanti dal contratto e non rientranti nel contenuto della stipulazione, e autorizzerebbe l'arbitrio del giudice ad annullare e a render vani gli effetti di qualsiasi negozio giuridico. Ma oltre a ciò, è da notare che non può accettarsi il concetto fondamentale da cui muove generalmente la dottrina, che ammette la presunzione: l'auto-limitazione della volontà. Nel formare il negozio giuridico, sia esso puro o condizionato, la volontà non opera alcuna autolimitazione; essa vuole il negozio con gli effetti giuridici suoi, quali risultano dalla manifestazione, in tutta la loro estensione. Le parti vogliono e si rappresentano il negozio; con gli effetti previsti nella manifestazione, e con quelli che la legge normalmente gli attribuisce.

Pertanto il negozio giuridico risulta determinato e definito entro i limiti normali, risultanti o dalla manifestazione (in modo espresso o tacito), o dalla

obbligazioni il cui adempimento presuppone una serie di atti come la custodia di una cosa per un tempo determinato. Ora, se la diligenza di un buon padre di famiglia deve avere un significato pratico, non si può riferire che a questa serie di atti, e anche di omissioni, che incombe al debitore.

Uno scoglio è derivato poscia anche dall'aver confuso, talora senza accorgersene, la diligenza di un buon padre di famiglia con la buona fede. Si può essere in mala fede ed usare questa diligenza, come può avvenire il contrario. L'art. 1225 esclude che la buona fede senza una causa estranea non imputabile al debitore possa giustificare il ritardo; ma, se non erro, non esclude che di questo, nei casi indicati sopra da me, si giudichi col criterio della diligenza di un buon padre di famiglia.

La conclusione non è confortante. Benché la parte delle obbligazioni sia nei testi romani una delle migliori, e sebbene gli interpreti vi abbiano tanto lavorato su, non si può dire giunta ancora a quello stato di limpidezza che tronca facilmente le dispute. E secondo me la colpa non è tanto dei civilisti, quanto piuttosto del codice medesimo. Purtroppo vi sono riforme le quali per non saltare agli occhi di molti, difficilmente vengono propagate, o se vengono anche propugnate, sembrano, si può dire, quisquiglie di scuola. Invece poi chi ne soffre è la pratica forense che va talora per vie tortuose e malagevoli, anziché poter correre per vie maestre. A questo proposito, sebbene io sia stato sempre d'avviso che il nostro codice civile ha pregi anche

legge. Questi limiti rientrano nella struttura del negozio e sono inclusi in esso. Altri limiti, non compresi in quella struttura, non possono avere efficacia, perchè sono prevalenti quelli inclusi nel negozio.

Le limitazioni che non risultano dal negozio, ma sono preliminari o anteriori alla sua formazione, rimangono così nel campo dei motivi, perchè le parti stipulando diedero al vincolo forza obbligatoria per gli effetti dichiarati e per quelli che la legge normalmente gli attribuisce. Certo la volontà può contraddire a determinati effetti del negozio giuridico, ma, tale volontà, contrastante con gli effetti normali, deve essere inclusa (espressamente o tacitamente) nel negozio. E il vedere se sussista siffatta inclusione è questione di interpretazione, che prescinde dal concetto dottrinale della presupposizione.

Per le stesse ragioni è da escludere l'efficacia della cosiddetta clausola *rebus sic stantibus*, che si suole da alcuni sostenitori includere nel concetto di presupposizione, da altri escludere da quel concetto. E in ogni caso se questa clausola è concepibile nei contratti di lunga durata non è generalmente ammessa negli altri, e in specie nell'appalto.

Ciò posto, la Corte d'appello giustamente ha escluso l'efficacia tanto della presupposizione, quanto della clausola; ed ha, con logico e insindacabile apprezzamento, interpretato il contratto nel senso che con esso l'appaltatore si sia obbligato ad eseguirlo, indipendentemente da una sopravveniente maggiore o eccessiva onerosità della prestazione. — *Omissis*.

P. q. m., ecc.

superiori spesso al codice Napoleone ed è tutt'altro che una sua riproduzione, vorrei si continuasse a fare un serio studio delle vere somiglianze dell'uno all'altro codice e delle differenze fra loro. Alcune di queste, per fortuna poche, non sono lodevoli. Per es. la massima contenuta per noi nell'art. 1224 sotto la rubrica generale *degitteffetti delle obbligazioni* si legge nell'art. 1137 del codice francese sotto quella più ristretta *De l'obligation de donner*. E la massima si riferisce a obbligazioni che importano doveri di vigilanza per la conservazione della cosa. Noi, per tale spostamento, dobbiamo tornare faticosamente a questa interpretazione!

BIAGIO BRUGI
Prof. ord. nella R. Università di Pisa.

CORTE DI CASSAZIONE DI TORINO — 22 febbraio 1922.

Pres. CASOLI — Est. VERNETTI.

Mazza c. Gallo.

Ha efficacia interruttiva della prescrizione la lettera colla quale il procuratore alle liti invita il debitore al pagamento minacciandolo in difetto degli atti esecutivi (1).

Il precetto mobiliare cambiario conserva gli effetti interruttivi della decadenza dall'azione di regresso anche quando sia caduto in perenzione per il decorso dei centottanta giorni (2).

Nel primo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 1312, 1354, 2125 cod. civ., la violazione degli art. 919 n. 2 cod. di comm. e 2128 cod. civ., 566 cod. proc. civ., la violazione ancora degli art. 360 n. 6 e 7 e 361 cod. proc. civ.

Varie distinte censure si muovono in questo mezzo all'impugnata sentenza che riguardano gli apprezzamenti di essa sulla non prodotta lettera 31 ottobre 1914 del procuratore avv. Roz e sulla risposta del Mazza in data 7 novembre 1914. Si riferisce la prima delle censure alla virtù interruttiva della prescrizione della lettera dell'avv. Roz.

Il Tribunale con sobria motivazione nel ritenere che siffatta lettera costituisca atto idoneo a porre in mora il debitore e in conseguenza ad interrompere la prescrizione a norma dell'art. 2125 cod. civ., osservò che la prescrizione estintiva di cui all'art. 919 n. 2 cod. di comm. s'intrompe civilmente in forza di qualunque atto che costituisca in mora il debitore e pure in virtù di una lettera raccomandata del creditore e del suo procuratore nella quale si contenga l'invito di pagare una cambiale a scadenza.

L'argomentazione resiste alla censura. Per verità mentre nei codici precedenti ogni atto, eccettuati la domanda giudiziale, l'ingiunzione, il sequestro intimato alla persona, era impotente ad interrompere la prescrizione e per regola non aveva tale virtù un atto stragiudiziale, nell'art. 2125 codice vigente il legislatore non volle seguire tale sistema e con intendimenti inno-

(1-2) Conforme a questa prima tesi vedi la precedente sentenza della stessa Corte 5 febbraio 1921, *Giur. Tor.*, 1921, 513; App. Genova, 5 gennaio 1920, *Temi Gen.*, 56; nel senso che interrompe la prescrizione la lettera del creditore che reclama il pagamento: Cass. Torino, 16 luglio 1910, *Mon. Trib.*, 265; Cass. Roma, 5 maggio 1914, *Giur. It.*, 1914, I, 1, 736 n.; Cass. Napoli, 17 novembre 1910, *Filangieri* 1911, 414. *Contra*, in vario senso, Cass. Torino 10 marzo 1919, *Giur. Tor.*, 583; Cass. Firenze 15 dicembre 1913, *Giur. It.*, Rep. 1913, v. *Prescrizione* n. 147.

Ma senso della seconda massima, che è quello prevalente nella dottrina e giurisprudenza, vedasi v. BONELLI, *Cambiale*, n. 331; VIVANTE, *Trattato*, IV, n. 2238; App. Genova, 11 marzo 1918, in questa *Rivista*, 1918, II, p. 653 e ivi cit. Cass. Firenze 27 maggio 1909, *Giur. It.*, I, 1, 840. Alla decadenza si applica la stessa regola che alla prescrizione, e cioè, che questa è interrotta dal precetto, anche *mobile*, perentorio: v. App. Catania, 9 agosto 1920, *Foro civile*, 337; Cass. Napoli 21 gennaio 1917, *Foro It.*, I, 731; Trib. Cagliari, 13 novembre 1917, *Giur. It.*, Rep. 1917, v. *Prescrizione*, n. 23; Cass. Palermo 9 dicembre 1915, *Mon. Trib.*, 212.